



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER
L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con delibera di C.C. n° 54 del 29 novembre 2006

SOMMARIO

TITOLO 1° DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito e scopo del regolamento
- Art. 2 - Classificazione del Comune
- Art. 3 - Categorie delle località e relativa maggiorazione
- Art. 4 - Gestione dell'imposta e delle affissioni – Funzionario responsabile
- Art. 5 - Tariffe e maggiorazioni
- Art. 6 - Data di presentazione degli atti

TITOLO 2° IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 7 - Oggetto dell'Imposta
- Art. 8 - Soggetto Passivo
- Art. 9 - Pubblicità ordinaria e modalità di commisurazione
- Art. 10 - Pubblicità effettuata con veicoli
- Art. 11 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 12 - Pubblicità varia
- Art. 13 - Dichiarazione e versamento
- Art. 14 - Riduzioni
- Art. 15 - Esenzioni
- Art. 16 - Diritto di interpello del contribuente

TITOLO 3° MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 17 - Disposizioni generali
- Art. 18 - Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 19 - Rimozione anticipata
- Art. 20 - Divieti e limitazioni
- Art. 21 - Materiale pubblicitario abusivo

TITOLO 4°
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 22 - Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 23 - Riferimenti normativi
- Art. 24 - Diritto sulle pubbliche affissioni - tariffe
- Art. 25 - Richiesta del servizio e pagamento del diritto
- Art. 26 - Riduzione del diritto
- Art. 27 - Esenzione dal diritto
- Art. 28 - Modalità delle pubbliche affissioni

TITOLO 5°
SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE ED INTERESSI –
RIMBORSI – RISCOSSIONE COATTIVA

- Art. 29 - Accertamento d'ufficio – in rettifica
- Art. 30 - Sanzioni tributarie
- Art. 31 - Rimborsi
- Art. 32 - Interessi
- Art. 33 - Sanzioni amministrative
- Art. 34 - Contenzioso – giurisdizione tributaria
- Art. 35 - Procedimento
- Art. 36 - Riscossione coattiva

TITOLO 6°
IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

- Art. 37 - Tipologia degli impianti pubblicitari
- Art. 38 - Impianti pubblicitari – caratteristiche, tipologia e quantità degli impianti
- Art. 39 - Superfici e ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni
- Art. 40 - Impianti privati per affissioni dirette
- Art. 41 - Disciplinare di concessione e canone

TITOLO 7°
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 42 - Disposizioni finali

TITOLO 1°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Ambito e scopo del regolamento

1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare dei Comuni, disciplina ed integra le modalità d'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni contenute nelle vigenti disposizioni legislative. Esso definisce inoltre, anche con rinvio ad altri Regolamenti comunali, i divieti, i limiti e le modalità d'effettuazione della pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni.

2) Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto", s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 2: Classificazione del Comune

In applicazione dell'art. 2 del D. Lgs. 507/93 ed in base ai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, il Comune di Saccolongo appartiene alla classe V (quinta).

Art. 3: Categorie delle località e relativa maggiorazione

Il territorio del Comune di Saccolongo è suddiviso in un'unica categoria.

Art. 4: Gestione dell'imposta e delle affissioni – Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n.507/93 e nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il suo nominativo sarà comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1, spettano al Concessionario.

Art. 5: Tariffe e maggiorazioni

Le tariffe dell'imposta e del diritto e le relative maggiorazioni, nell'ambito degli importi massimi previsti dalla normativa vigente, sono stabilite con apposita delibera, entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio e sono applicabili dal 1° gennaio dell'anno cui il Bilancio si riferisce. Nel caso di mancata deliberazione al riguardo si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente.

Art. 6: Data di presentazione degli atti

Per gli atti presentati direttamente agli sportelli degli uffici (per i quali viene rilasciata apposita ricevuta), la data è quella del ricevimento degli stessi; per gli atti trasmessi a mezzo posta, la data è quella di spedizione attestata dal timbro postale; per gli atti trasmessi a mezzo fax, la data è quella di trasmissione impressa sul fax medesimo.

TITOLO 2°
IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA'

Art. 7: Oggetto dell'Imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità.
2. La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art. 12 del Decreto Legislativo del 15.11.93 n. 507.
3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali, anche se non in via esclusiva, ai quali comunque chiunque può accedere anche soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.
5. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 8: Soggetto Passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario, di cui al primo comma, è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono state effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, si notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito di imposta, accessori e spese.

Art. 9: Pubblicità ordinaria e modalità di commisurazione

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati;
4. Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annuale prevista.
5. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2.
6. Per la superficie di cui ai commi precedenti, compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.
7. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
8. Per mezzo pubblicitario si intende ogni impianto, manufatto o cosa materiale mediante il quale la pubblicità è diffusa.
9. Costituisce messaggio pubblicitario qualsiasi figura, fregio, guarnizione, ecc., anche se priva di scritta, quando sia evidente la sua funzione diretta a reclamizzare o individuare un particolare bene o servizio.
10. Nel calcolo della superficie del mezzo pubblicitario sono comprese le cornici che lo racchiudono.
11. I mezzi definiti dagli articoli da 23 a 39 del D.Lgs. 285/92 (e Regolamento di esecuzione ed attuazione), sono assoggettabili all'imposta sulla pubblicità.
12. Sono esclusi dal calcolo della superficie soggetta a tassazione i sostegni non luminosi (piedi, pali, graffe, supporti, ecc.), purché strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria, salvo che la struttura non contenga colori o sia comunque integrata con l'iscrizione, che formi un contesto unico riconducibile al presupposto d'imposta.
13. La superficie imponibile risulta dal titolo autorizzativo o dalla superficie del mezzo pubblicitario abusivo, non assumendo rilevanza alcuna le ipotesi di un uso limitato o parziale.
14. A norma della Legge 448/2001 non si fa luogo ad applicazione di imposta per le insegne di esercizio fino ad una superficie complessiva di cinque metri quadrati. Intendesi per insegne di esercizio la scritta e/o il simbolo, aventi capacità distintive, realizzate in qualunque materiale e che contraddistinguono l'esercizio o l'attività, contenute nella dimensione massima indicata (5 mq.) e non ripetitivi (vedi descrizione contenuta nelle lettere a) e b) in calce al presente articolo).
15. Per il mezzo pubblicitario polifacciale l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva; se il mezzo è bifacciale la superficie imponibile è calcolata per ogni singola faccia.
16. Per il mezzo pubblicitario avente dimensioni volumetriche (ad esempio, il globo), l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere circoscritto il mezzo stesso.
17. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo collocati in connessione tra di loro, si considerano agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. Non sono considerati in connessione i mezzi pubblicitari situati in località diverse seppure adiacenti, in quanto determinano una discontinuità percettiva della pubblicità.
18. L'iscrizione pubblicitaria costituita da singole lettere, anche se collocate a distanza tra di loro, è soggetta ad imposizione in base alla superficie della figura geometrica entro la quale l'iscrizione è circoscritta per l'intero suo sviluppo.
19. Le maggiorazioni di imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.
20. Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea nonché quella effettuata con veicoli venga posta in essere in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.
21. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno dei locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall'Ufficio competente previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Qualora il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente, il committente deve presentare con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

Lettera a) Definizione di insegne d'esercizio:

Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte (comprese quelle su tenda), le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente (opachi, luminosi o illuminati) esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta (marchi

Atto del Consiglio Comunale n. 54 del 29-11-2006 Pag. 6 COMUNE DI SACCOLONGO

compresi), la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati.

Le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze (ad esempio su area pubblica come il marciapiede antistante, il parcheggio di un centro commerciale o il punto d'intersezione con la via principale qualora l'esercizio sia posto in una strada interna);

Lettera b) Criteri di valutazione di insegne d'esercizio e modalità d'esenzione

L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Ai fini della relativa esenzione, sono stabiliti i seguenti criteri di valutazione e le seguenti modalità:

- 1) le singole insegne unitarie riportanti sia i dati necessari per l'individuazione dell'esercizio sia il marchio o il nome di un prodotto (cosiddette "insegne miste" Esempio: "bar sport/caffè "xxx") sono assimilate a quelle d'esercizio purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia riconducibile all'attività esercitata e sempre che il soggetto passivo della relativa imposta (o dell'eventuale esenzione) sia il titolare dell'esercizio e non il produttore dei beni o dei servizi. Gli ulteriori e distinti mezzi pubblicitari esposti in aggiunta a quelli d'esercizio, contenenti il solo marchio o la sola indicazione dei prodotti commercializzati, non sono considerati insegne d'esercizio e non sono pertanto passibili d'esenzione, salvo il caso in cui l'esposizione di un mezzo avente tali caratteristiche non costituisca l'unico strumento identificativo dell'esercizio interessato e svolga pertanto, anche se indirettamente, la funzione principale d'indicare il luogo ove si realizza l'attività economica. Anche in questo caso, ai fini dell'esenzione, valgono (oltre al non superamento dei 5 mq. di superficie) le limitazioni precedentemente indicate per le cosiddette "insegne miste", ovvero marchio o indicazione del prodotto riconducibili all'attività esercitata e soggettività passiva del titolare;
- 2) sono considerate insegne d'esercizio anche quelle apposte per l'individuazione dei negozi in "franchising" e simili ("concessionari monomarca") nonché le insegne recanti il logo delle società petrolifere e finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di carburanti;
- 3) nel caso in cui (come per esempio Banche, Assicurazioni, ecc...), oltre all'unità principale o alla sede, esistano unità secondarie (filiali o esercizi ubicati in luoghi diversi dalla sede o dall'unità principale), l'esenzione in oggetto si applica considerando ogni singolo punto di vendita o di produzione di beni o servizi; di conseguenza, le insegne da prendere in considerazione ai fini del computo della superficie complessiva da esentare sono tutte quelle d'esercizio installate presso ogni singola "unità operativa";
- 4) l'esenzione prevista si applica alle insegne d'esercizio sino ad una superficie complessiva massima di mq. 5 ed è riconosciuta, sino al limite previsto, anche nel caso di pluralità d'insegne installate presso ogni singolo esercizio o presso ogni singola "unità operativa"; nel caso in cui la superficie complessiva delle insegne d'esercizio superi il citato limite di mq. 5, l'imposta è dovuta per l'intera superficie senza detrazione alcuna;

Art. 10: Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'articolo precedente; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'articolo suddetto.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe allegate al presente regolamento.
4. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.
5. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta purché l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
6. L'imposta non è dovuta, sui veicoli adibiti ai trasporti aziendali, sia per conto proprio che per conto terzi, per l'indicazione del nome, dell'indirizzo, del marchio, del sito internet, ecc... inerenti l'impresa che effettua il trasporto o relativi all'azienda che l'ha commissionato, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni; per gli autotrasportatori associati in cooperative o consorzi di trasporto, l'esenzione si estende anche all'indicazione dei dati della cooperativa o del consorzio di appartenenza.
7. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati. Se la pubblicità è effettuata mediante autoveicoli non circolanti (sosta continuativa almeno superiore a giorni cinque), la pubblicità a fini tariffari si intende ordinaria.

Art. 11: Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi si applica l'imposta completa, commisurata ai metri quadrati di superficie e per anno solare.
2. Per la pubblicità prevista dai commi 1, effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica l'imposta in misura ridotta al 50% delle rispettive tariffe.
3. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni in base alla tariffa allegata al presente regolamento.
4. Qualora la pubblicità di cui al comma 3 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari al 50% della tariffa prevista.

Art. 12: Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi similari che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, anche quando la struttura non è sostenuta da gas leggeri, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla meta' di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Art. 13: Dichiarazione e versamento

1. Dichiarazione:

- a) le denunce d'iscrizione, variazione o cessazione devono contenere tutti i dati necessari, previsti dalla legge, per l'esatta determinazione del tributo e l'identificazione del materiale; le stesse devono essere presentate direttamente al Servizio competente;
- b) le dichiarazioni d'iscrizione devono essere prodotte prima dell'inizio della pubblicità e quelle di variazione prima della variazione stessa;
- c) le dichiarazioni della pubblicità annuale (permanente) hanno effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati o degli elementi dichiarati cui consegua un diverso (o nullo) ammontare d'imposta. In tal caso le relative denunce di cessazione o variazione, ai fini della loro validità per l'anno successivo, devono essere prodotte entro il termine del 31 gennaio del nuovo anno d'imposizione;
- d) la tempestività di tutte le denunce è determinata dai criteri esposti nel precedente art. 6 (Data di presentazione degli atti).

2. Pagamento dell'imposta:

- a) il pagamento dell'imposta relativo alle denunce di iscrizione ed alle denunce di variazione che comportino un conguaglio d'imposta deve essere effettuato contestualmente alla presentazione della dichiarazione;
- b) per la sola pubblicità annuale a carattere permanente di importo superiore ad Euro 1.549,37 è ammesso il pagamento in rate trimestrali, previa apposita richiesta da parte dell'interessato.

Art. 14: Riduzioni

1. La tariffa dell'imposta e' ridotta al 50% nei seguenti casi:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 15: Esenzioni

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo

metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alla rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 10;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) la pubblicità in qualunque modo realizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro (art. 1, comma 128, Legge 23 dicembre 2005, n. 266);
- k) la pubblicità rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti (art. 1, comma 128, Legge 23 dicembre 2005, n. 266);
- l) l'imposta non è dovuta per le per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di cui all'art. 9 del presente Regolamento di superficie complessiva fino a mq. 5.;
- m) l'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto anche per conto terzi limitatamente alla sola superficie occupata da tali indicazioni;

Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

I soggetti di cui alla lettera h), citati nel primo comma del presente articolo, devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. Poiché l'esenzione compete per un solo mezzo pubblicitario, per gli ulteriori mezzi, se provata l'assoggettabilità all'imposta, vige l'ordinario regime impositivo.

Art. 16: Diritto di interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune o in caso di gestione in concessione al concessionario del servizio, che risponde entro 120 (centoventi) giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali,

qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta, scritta e motivata, riguarderà esclusivamente la questione oggetto dell'istanza di interpello e trasmessa solo al richiedente. In caso di silenzio, trascorso il termine dei 120 (centoventi) giorni, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine sopra citato di 120 (centoventi) giorni;
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti riguardi la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il comune o, in caso di gestione in concessione, il concessionario del servizio, può rispondere collettivamente, adoperando il mezzo più idoneo per ottenere una contestuale conoscenza del quesito proposto.

TITOLO 3°

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 17: Disposizioni generali

1. Il presente regolamento prevede una armonizzazione degli iter autorizzativi con quanto previsto dalle norme stabilite dal Codice della Strada.
2. In via generale si statuisce che il Comune, in virtù delle linee principali del piano generale degli impianti sotto esposto, si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'articolo 23 del Codice della Strada, ossia della facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché del comma terzo dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 285/92, così come modificato dal D.Lgs. n. 360/93.
3. Quanto sopra esposto nel rispetto di limiti di cui al D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 Settembre 1993 n. 360 e D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495.
4. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta al Comune. La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o della persona giuridica nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale.
 - b) un elaborato tecnico (in scala) con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende eseguire l'installazione da cui possa anche ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico.
 - c) la descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato; la descrizione può essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario.
 - d) l'indicazione della dicitura riportata sul mezzo pubblicitario.
 - e) la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante.Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di occupazione di suolo prevista dal vigente regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.
Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato, dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.
In caso di spostamento dell'impianto, variazione della dicitura, modifiche, ecc., dovrà essere presentata una nuova autorizzazione.
5. Non è sottoposta alla preventiva autorizzazione comunale, anche se tenuta al pagamento dell'imposta, la pubblicità effettuata e rivolta all'interno dei luoghi aperti al pubblico (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano gli stadi e gli impianti sportivi, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali), degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante e quella eseguita con i veicoli per uso privato.
6. Nelle ipotesi delle recinzioni di cantieri "a cielo aperto" (relative ad opere pubbliche o private che abbiano la durata prevista non inferiore a 12 (dodici) mesi, il Comune si riserva il diritto di collocare o autorizzare impianti pubblicitari sul suolo pubblico, sulla base di un apposito progetto di soluzione tecnica.
Qualora le recinzioni insistano esclusivamente sull'area privata, può essere richiesta l'autorizzazione.
Se le recinzioni hanno una durata inferiore ai 12 (dodici) mesi, si applicano le disposizioni sulla pubblicità temporanea.
Le superfici dei suddetti impianti non rientrano nella quantità stabilita ai fini del piano generale degli impianti.

Art. 18: Rilascio dell'autorizzazione

- 1) Entro il termine di 60 gg. dalla presentazione della richiesta, corredata di tutta la documentazione di cui all'art. 17, verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata di diniego al rilascio.
- 2) L'Ufficio Tecnico esaminerà le richieste, secondo l'ordine cronologico di prestazione.
- 3) Il termine di cui al comma 1 è sospeso nel caso in cui l'Ufficio inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione.
- 4) Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche nonché di eventuali canoni di concessione.
- 5) L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il comune ha la facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.
- 6) Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi 6 (sei), l'autorizzazione decade. Potrà essere nuovamente richiesta previa presentazione di nuova istanza secondo quanto previsto dall'art. 17.
- 7) L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'articolo 13 del presente Regolamento che deve essere comunque e sempre presentata ai fini dell'assolvimento tributario.

Art. 19: Rimozione anticipata

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare del mezzo avrà diritto al rimborso della quota d'imposta corrispondente al solo periodo di mancato godimento.
2. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino della sede allo stato preesistente.
3. Spetta all'interessato provvedere alla rimozione della pubblicità entro la data indicata nell'ordinanza. Qualora non vi provveda, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti disciplinari conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Art. 20: Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli (esclusa quella consentita dal precedente art. 17, comma 5) è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte dell'Ufficio dei VV.UU. che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, saranno di volta in volta autorizzati dall'Ufficio di Polizia Urbana.
3. Non è invece soggetta ad autorizzazione la distribuzione di volantini di cui al precedente comma che pubblicizzano attività senza scopo di lucro.
4. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Potrà essere eccezionalmente autorizzata, in altre occasioni e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Art. 21: Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione stessa (forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione), oltre alle affissioni eseguite fuori dagli spazi approvati e a ciò destinati dal Comune.
2. E' considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le stesse modalità previste per la rimozione anticipata.
4. L'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità nei confronti di pubblicità abusiva o difforme da leggi o regolamenti si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa sia comunque stata effettuata. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dal munirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni previsti per l'effettuazione della pubblicità anche se successivi.
5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo o di pubblicità difforme da leggi o regolamenti, si applicano le sanzioni amministrative (comprese quelle di natura tributaria) così come stabilite, ai sensi della delle vigenti disposizioni legislative, dal Regolamento generale delle entrate e dal Piano generale degli impianti pubblicitari.

TITOLO 4°
DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 22: Servizio delle pubbliche affissioni

Il Servizio delle Pubbliche Affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al TITOLO 6° - Piano generale degli impianti del presente regolamento.

Art. 23: Riferimenti normativi

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono rispettivamente disciplinati dagli articoli di legge le cui disposizioni s'intendono qui richiamate come da testo vigente ed integrate dalla normativa contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente titolo.
2. Esenzioni e riduzioni: si considerano esenti i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Saccolongo ed il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 39 del presente regolamento, si riserva un 10% degli spazi totali per le affissioni ai soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/1993. Tali soggetti potranno effettuare affissione diretta, con proprio personale, in esenzione al pagamento dei diritti.

Art. 24: Diritto sulle pubbliche affissioni - tariffe

1. Per l'effettuazione di pubbliche affissioni è dovuta la corresponsione di un diritto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto. Tale diritto, comprensivo delle imposte sulla pubblicità dovrà essere versato anticipatamente a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione o al Concessionario del servizio.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100 è determinata nell'apposito provvedimento deliberativo delle tariffe.
3. Per ogni richiesta di commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto e fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di legge in materia.

Art.25: Richiesta del servizio e pagamento del diritto:

- a) per ottenere il servizio i richiedenti debbono presentare apposita domanda scritta con l'indicazione del tipo, del titolo e del numero di manifesti che si vogliono affiggere precisandone il quantitativo;
- b) successivamente alla richiesta del servizio ed al pagamento del diritto in contanti o a mezzo c.c.p., l'Ufficio provvederà ad emettere relativa quietanza a fronte dell'avvenuto pagamento;

Art. 26: Riduzione del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta al 50% nei seguenti casi:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 507/93;
 - a) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbiano scopo di lucro;
 - b) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - d) per gli annunci mortuari.

Art. 27: Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - h) le affissioni dirette di manifesti ai soggetti di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 507/93;

Art. 28: Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. A richiesta del committente, nello stesso giorno, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 (dieci) giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 (novanta) giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione, nel frattempo, i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 (due) giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione. Tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio,

se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposte, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni e il registro cronologico delle commissioni.
10. Il Comune può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente gli annunci funebri negli spazi appositamente destinati, in esenzione dal pagamento;
11. Non è consentito di prenotare affissioni in un specifico "impianto-spazio" pubblicitario prima di 30 (trenta) giorni dalla effettiva decorrenza dell'affissione. Non è ancora consentito il rinnovo immediato ovvero è vietata la somma di prenotazioni senza che tra loro intercorra una pausa utile a offrire la disponibilità dello spazio ad altro e diverso utente.
12. A ciascun soggetto è consentito attivare non più di 2 (due) distinte prenotazioni contemporaneamente.

TITOLO 5°
SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE ED INTERESSI –
RIMBORSI – RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 29: Accertamento d'ufficio – in rettifica

Il Comune o il concessionario può entro 2 (due) anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata procedere a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 (sessanta) giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Nell'avviso di accertamento devono essere precisati i termini utili per la presentazione d'eventuale ricorso e l'organo a cui indirizzarlo.

Art. 30: Sanzioni tributarie

Le sanzioni amministrative (comprese quelle tributarie) sono applicate nelle misure e con le modalità stabilite dalla legge (D. Lgs. n° 471 – 472 – 473 del dicembre 1997), dal Regolamento delle Entrate tributarie e dal Piano generale degli Impianti:

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 32 del presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, la sanzione amministrativa dal 100 (cento) al 200 (duecento) per cento dell'imposta o dei diritti dovuti, con un minimo di euro 51,65.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 (cinquanta) al 100 (cento) per cento della maggiore imposta dovuta;
3. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate o del diritto è dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui ai precedenti commi 1 e 2, una soprattassa pari al 30 (trenta) per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato (ex art. 13 comma 2, del D.Lgs. 471/97).
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto (se dovuti) e della sanzione ad eccezione della sanzione ex art. 13 comma 2 D.Lgs. 471/97.
5. Non sono irrogate sanzioni al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune o, in caso di gestione in concessione, del concessionario del servizio, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errore del comune o del concessionario del servizio.
6. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 31: Rimborsi

Entro il termine di 2 (due) anni decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza, in ordine alla quale si dovrà provvedere nel termine di 90 (novanta) giorni.

Art. 32: Interessi

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del 1,375 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.
2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.
3. Non sono richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune o, in caso di gestione in concessione al concessionario del servizio, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errore del comune o del concessionario del servizio.

Art. 33: Sanzioni amministrative

1. Il Comune o il concessionario è tenuto a vigilare, a mezzo della Polizia Municipale o del personale addetto alla vigilanza, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della Legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs. 507/93, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da Euro 206,58 a Euro 1.549,37 con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.
4. Il Comune o il concessionario del servizio dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune o il concessionario del servizio provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R.. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune o il concessionario del servizio entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune o il concessionario del servizio, se non è stato assolto il tributo, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune o il concessionario del servizio provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui ai precedenti articoli 30 e 32.
6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.
7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune o il concessionario del servizio. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del Piano Generale degli Impianti di cui all'art. 38.

8. Tutte le procedure e le facoltà previste dal presente articolo possono essere, previa convenzione, affidate al concessionario del servizio.

Art. 34: Contenzioso – giurisdizione tributaria

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta comunale sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria Provinciale e dalle Commissioni Tributarie Regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

Art. 35: Procedimento

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio, si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere, anche in forma sintetica, l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

Art. 36: Riscossione coattiva

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28/11/88 n° 43 e successive modificazioni o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

Il relativo ruolo da emettere per la procedura coattiva deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. L'ingiunzione fiscale deve essere notificata entro il secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato.

TITOLO 6°

IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 37: Tipologia degli impianti pubblicitari

(Piano Generale degli Impianti)

Il presente Titolo disciplina il Piano generale degli Impianti del Comune nonché le modalità per l'installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari.

Art. 38: Impianti pubblicitari – caratteristiche, tipologia e quantità degli impianti

1. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II, Capo I del Codice della Strada previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 così come modificato dal D. Lgs. 10 settembre 1993 n° 360 ed in particolare dall'art. 23, nonché le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II capo I, paragrafo 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 riguardante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

2. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D. Lgs. 10 settembre 1993 n° 360, l'Organo tecnico comunale, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico.
3. La quantità degli impianti pubblicitari compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblicitari sarà determinata ogni tre anni da un'apposita indagine effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale e dall'Ufficio Tributi, salvo l'esistente alla data di approvazione del presente Regolamento, da considerarsi quantitativo minimo a tutti gli effetti.
4. Il Comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni e della pubblicità, se il servizio viene gestito in tale forma, di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica, intendendosi in tale ambito ricompresa ogni forma di cooperazione volta al conseguimento dei fini sopracitati.

Art. 39 : Superfici e ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

- 1) In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del comune al 31 dicembre 2005 era costituita da n. 4533 abitanti, la superficie non deve essere inferiore a mq. 54,39 (arrotondati a 55 mq.) proporzionata al predetto numero di abitanti e comunque non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti.
- 2) La stessa superficie deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.
- 3) La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata:
 - mq. 5,50 pari al 10% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale
 - mq. 38,50 pari al 70% è destinata alle affissioni di natura commerciale;
 - mq. 5,50 pari al 10% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati.
 - mq. 5,50 pari al 10% è messa a disposizione ai soggetti di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 507/93. La superficie e l'individuazione delle vie, saranno determinate con atto di Giunta Comunale. Tali affissioni sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 40: Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune o al concessionario del servizio e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, ecc..

Art. 41: Disciplinare di concessione e canone

1. Il canone dovuto per l'installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico deve essere stabilito dal Comune e periodicamente aggiornato. Tale canone e' dovuto per ogni mezzo pubblicitario.
2. Se previste più zone, il canone può essere graduato a seconda dell'importanza della zona sulla quale l'occupazione insiste.
3. Qualora il richiedente desiderasse installare sul suolo pubblico un mezzo pubblicitario destinato alla esclusiva pubblicizzazione della sua attività, ovvero che tale mezzo non sia destinato alla commercializzazione della pubblicità e non sia gestito da ditta o società che abbia per oggetto la commercializzazione della pubblicità, lo stesso sarà soggetto al solo canone di concessione, fermo restando i relativi obblighi tributari.
4. Nel caso di domande di installazione di mezzi pubblicitari destinati a reperire pubblicità diverse dall'affissione, e destinati alla commercializzazione della stessa, il Comune o al concessionario del

servizio valuterà l'offerta della richiedente, eventualmente sentendo anche altre ditte o società specializzate.

5. La richiesta di autorizzazione può essere articolata nei termini e modi ritenuti più opportuni dall'offerente-richiedente con l'indicazione di vantaggi economici per il Comune sostanziati in beni o mezzi strumentali idonei all'esecuzione del servizio od alla maggiorazione dell'entità del canone dovuto.
6. L'ordine di presentazione delle domande costituisce, a parità di offerta, titolo preferenziale.
7. Per gli spazi privati da destinare alle affissioni, si rimanda all'articolo seguente.
8. Se la pubblicità viene effettuata in impianti di proprietà comunale, il Comune stabilirà un canone d'affitto.
9. Il Comune, in caso di affidamento del servizio, può essere coadiuvato dal Concessionario.

TITOLO 7°
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42: Disposizioni finali

Per ciò che non e' contemplato nel presente regolamento, si rimanda al Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai regolamenti comunali vigenti.